

Entro il 30 aprile i consigli degli enti locali devono compiere una ricognizione delle società

Partecipate pubbliche ai raggi X

Perdite da accantonare in bilancio. Tagli ai gettoni del cda

Entro il prossimo 30 aprile i consigli degli enti locali devono compiere una nuova ricognizione delle proprie partecipazioni in società, motivando quali vanno conservate e quali, invece, devono essere dismesse.

Si tratta di un nuovo esame che avrà riflessi sui bilanci pubblici, quindi anche sui servizi ai cittadini.

La questione è stata esaminata nell'ultimo incontro del percorso formativo per i revisori dei conti e i funzionari degli enti locali, tenutosi lo scorso 25 febbraio e promosso da Ancrel in collaborazione con l'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Udine. A fare il punto la relazione del dott. Marco Castellani, vicepresidente nazionale di Ancrel.

La presenza degli enti locali come soci portatori di interessi pubblici in società e consorzi nella nostra regione è consistente. In base alla ricognizione svolta dalla se-

zione di controllo della Corte dei conti al febbraio 2012, risulta che i 218 comuni, le 4 province e le 4 comunità montane erano passati dalle 959 partecipazioni alle 760.

I soli quattro comuni capoluogo, le province e le comunità montane sommano 129 partecipazioni, mentre gli altri comuni avevano in media tre partecipazioni a testa: acqua, energia, raccolta rifiuti.

Chiamata di responsabilità per i buchi di bilancio nelle società. «Dal 2010 in poi», spiega il presidente di Ancrel-Friuli-Venezia Giulia, Rosa Ricciardi, «il legislatore ha chiarito che, poiché il socio pubblico deve rispondere ai cittadini del capitale investito nella partecipazione, della eventuale copertura di perdite e ricapitalizzazione, delle spese per l'attività corrente delle società di servizi pubblici locali, va impostato un controllo effettivo molto stringente, più incisivo anche attraverso i soggetti

nominati nel cda delle società, che devono essere in grado di controllare gli scopi istituzionali dell'ente locale che li ha nominati. Va, quindi, reimpostata dalle amministrazioni locali una corretta dinamica dei rapporti tra ente e partecipate per il controllo «preventivo concomitante e successivo» in modo da rendere la vigilanza sugli organismi partecipati, «sostanziale».

Tempestività delle informazioni all'organo di vigilanza. In questo percorso, dal 2012 anche i revisori dei conti hanno un compito di verifica delle informazioni di natura economico-finanziaria delle partecipate, che l'ente locale deve mettere a disposizione «tempestivamente» perché se ne possano valutare gli effetti sul bilancio dell'ente locale.

«La legge di Stabilità 2014», continua Ricciardi, «richiede ora una nuova ricognizione motivata da parte del consiglio comunale o provinciale per confermare

il mantenimento o decidere la dismissione delle partecipazioni che non hanno i requisiti di legge, e fornisce elementi di valutazione molto utili».

I criteri di esame: quando scatta la revoca degli amministratori e la liquidazione. Ecco quali sono. Dal 2014 le società partecipate, le aziende speciali e le istituzioni, anche di regioni e camere di commercio a partecipazione di maggioranza diretta o indiretta, devono concorrere agli obiettivi di finanza pubblica, cioè sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza.

Le partecipazioni vanno mantenute solo se si tratta di società sane, cioè se non gravano sul bilancio della comunità amministrata. Si richiede l'accantonamento al 100% delle perdite nel 2018, ma con un periodo transitorio che inizia nel 2015: accantonamento significa per il bilancio comunale meno capacità di spesa per servizi

e interventi a favore dei cittadini, ma anche leggibilità e trasparenza.

Sempre dal 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza diretta o indiretta, titolari di un affidamento diretto da parte di soci pubblici per una quota superiore all'80% del valore della produzione, procedono alla riduzione del 30% del compenso del cda se nei tre esercizi precedenti hanno conseguito un risultato economico negativo e il risultato economico negativo per due anni consecutivi è giustamente causa ai fini della revoca degli amministratori. Non si applica ai soggetti il cui risultato economico negativo è coerente con un piano di risanamento approvato dall'ente controllante.

Infine, dal 2017 c'è obbligo di liquidazione delle società, escluse quelle che svolgono servizi pubblici locali, che hanno registrato una perdita in quattro dei cinque esercizi precedenti.

Grazie all'Ancrel più trasparenza nell'estrazione a sorte dei revisori

L'Ancrel ha chiamato e il ministero dell'interno ha iniziato a rispondere. Mi riferisco alla lettera aperta inviata dall'Associazione nazionale certificatori e revisori enti locali al presidente del consiglio e al ministro dell'interno pubblicata su queste pagine il 10 gennaio scorso.

Su tante richieste almeno una è stata accolta. Dal mese scorso si possono visionare nel sito delle prefetture i verbali di estrazione a sorte dei nominativi dei revisori degli enti locali e questo, all'insegna della trasparenza, è già un passo avanti. Ma non è sufficiente.

Proprio dando una scorsa alle estrazioni pubblicate nel sito della prefettura della mia città, Verona, ho visto che il nominativo di un revisore è stato estratto due volte nello stesso giorno. Buon per lui, ma certamente ciò non agevola la pluralità.

Ecco perché l'Ancrel suggerisce di porre dei limiti all'estrazione ripetuta in modo che non possa essere estratto per un anno chi lo è stato già otto volte nel corso di un triennio.

Rimane irrisolta la questione dei compensi spettanti al revisore unico nei comuni da 5 mila a 15 mila abitanti al quale tutt'ora viene riconosciuto un compenso «provvisorio» pari a quello di un revisore che opera in un comune da 3 mila a 4.999 abitanti.

Mi sembra che ciò non sia più sosteni-

nibile e che è evidentemente in contrasto con la ratio iniziale della norma che proporzionava i compensi spettanti al revisore sulla base del numero degli abitanti dell'ente in cui lo stesso svolge la sua funzione. A proposito di compensi, ritorna in campo in questi giorni l'argomento del taglio del 10% introdotto a suo tempo dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 78/2010, poi convertito nella legge 122/2010. L'Ancrel

ha sempre dichiarato la sua contrarietà all'applicazione del taglio di cui sopra, anche dopo i pronunciamenti della Corte dei conti della Toscana e della Lombardia e ciò in considerazione del fatto che quando il legislatore ha voluto indicare un provvedimento destinato ai revisori degli enti locali, lo ha fatto

sempre in maniera specifica e non assieme ad altri organi della pubblica amministrazione.

I riferimenti, poi, a «componenti degli organi di controllo» prima e a «organi collegiali» poi, contenuti nel decreto, sono imprecisi e incongruenti; nel primo caso, in quanto il revisore dell'ente locale è defini-



Rosa Ricciardi

to dall'art. 234 del dlgs n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) «organo di revisione economico-finanziaria» e non organo di controllo, quale potrebbe essere un altro organo s.v.o.l.g.e.n.t.e oggi le attività previste per i controlli

interni di cui agli artt. 147 e seguenti del Tuel; nel secondo caso, in quanto il taglio del 10% sui compensi non sarebbe applicabile al revisore unico, nominato in tutti gli enti con popolazione non superiore a 15 mila abitanti, non essendo componente di nessun organo collegiale. Anche nelle aziende sanitarie vale lo stesso ragionamento: i componenti del collegio sindacale non sono chiamati solo a svolgere attività di controllo, bensì, come prevede la legge anche per i componenti dei collegi sindacali nelle società private, sono tenuti alla valutazione dell'appropriatezza e della compatibilità delle scelte amministrative; il taglio, pertanto, non è applicabile.

Anche il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si è espresso il 16 febbraio 2011 con un documento con il quale ha motivato la non ap-

plicabilità della riduzione del compenso dei revisori degli enti locali in relazione all'art. 6, comma 3 del dl 78/2010. Su questa questione si sono viste applicazioni disparate. Ma ciò che sicuramente appare errato è il fatto che alcuni enti abbiano applicato oggi il taglio del 10% su un compenso deliberato dal consiglio comunale in occasione della nomina in data successiva all'entrata in vigore del dl 78/2010.

La norma, infatti, fa riferimento «agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010». E chiaro, quindi, che se la nomina del revisore fosse avvenuta da parte del consiglio comunale, in data successiva all'entrata in vigore del decreto e fosse stato deliberato un compenso superiore a quello previsto alla data del 30 aprile 2010 decurtato del 10%, pur sempre entro i limiti massimi fissati dal dm del 20/05/2005, questo non potrebbe subire alcun taglio, in quanto deliberato con un provvedimento postumo alla norma.

L'Ancrel auspica che vengano accolti dal ministero dell'interno, inoltre, anche gli altri suggerimenti già enunciati con la lettera aperta di gennaio, ovvero la questione sul percorso formativo del revisore unico alla sua prima esperienza, la possibilità di scegliere la regione di iscrizione per chi ha lo studio e la residenza in regioni diverse e la fissazione dei compensi minimi per scongiurare operazioni al ribasso da parte degli enti locali per un'attività, quella del revisore dell'ente locale, sempre più impegnativa e che necessita oggi di un'alta specializzazione.

Massimo Venturato

ANCREL CLUB DEI REVISORI

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO
RESPONSABILE COMUNICAZIONE
ANCREL-CLUB DEI REVISORI
SITO INTERNET
WWW.ANCREL.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830